

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

**Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**TITOLO VIII**

*NORME TRANSITORIE*

**Art. 23**

*Termini di applicazione per l' anno 1988(1)*

1. In sede di prima applicazione si prescinde dall' approvazione del Programma di cui all' articolo 8 e il termine per la concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 3, comma 1, è fissato, per l' anno 1988 e previa domanda degli enti interessati, al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1988

**Art. 24**

*Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto; termini e modalità(1)*

1. Per quanto attiene al commercio e all' artigianato la Regione, sentite le Camere di commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l' esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d' affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all' articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, richiamato dall' articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e solo per i << Rom >> che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 25/1991

## **Art. 25**

### *Interventi della Consulta per le attività lavorative*

- 1.** La Consulta di cui all' articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell' articolo 3 della Costituzione.
- 2.** Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.